

**Il Miur da ragione ai Cobas:
supplenze temporanee anche per periodi inferiori ai 15 giorni**

Con la eliminazione delle compresenze alle elementari, con le cattedre riportate a 18 ore alle medie ed alle superiori praticamente non ci sono più ore a disposizione. Diversi dirigenti non stanno chiamando più i supplenti adducendo motivazioni inconsistenti: non ci sono soldi per pagare i supplenti, nelle medie e superiori si può chiamare il supplente solo dopo 15 giorni, ecc.

E così dalle materne alle scuole superiori i bambini e gli studenti vengono illegittimamente divisi nelle classi con ricaduta negativa sulla didattica e sull'offerta formativa e sugli stessi problemi di sicurezza.

Eppure la normativa parla chiaro e va rispettata e finalmente anche il Miur ha dovuto scrivere (Nota n. 14991 del 6/10/2009) quanto sosteniamo da tempo (vedi <http://www.cobas-scuola.it/precari/SupplTempCortedeiConti.html>):

- se non ci sono colleghi con le ore a disposizione (ormai quasi nessuno);
- se non vengono richieste le "ore eccedenti" ex art. 30 Ccnl 2006/2009 dai colleghi già in servizio (speriamo nessuno)

"al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo".

È importante che le Rsu e tutti i lavoratori della scuola si attivino perché vengano rispettate queste norme.

ecco il testo integrale della Nota Miur n. 14991 del 6/10/2009

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. n. AOODGPER 14991
Roma, 6 ottobre 2009
D.G. per il personale scolastico Uff. III

Oggetto: Supplenze temporanee personale docente.

Si fa riferimento alle segnalazioni di alcuni casi in cui le istituzioni scolastiche, a causa di assenze del personale docente titolare in servizio, si trovano in gravi difficoltà nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche nei riguardi degli alunni.

A tale riguardo si ricorda che la normativa vigente per le scuole di istruzione secondaria prevede che, nei casi di assenze, si può provvedere con le proprie risorse di personale docente, fino ad un massimo di 15 giorni, mediante l'attribuzione ai

docenti in servizio di un orario massimo di 24 ore settimanali. Tali disposizioni sono contenute nell'art. 22, comma 6, della legge finanziaria 28.12.2001, n. 449 in combinazione col comma 4 del medesimo articolo, e secondo l'art. 7, comma 3, del Regolamento in materia di supplenze al personale docente ed educativo di cui al D.M. n. 131 del 13.6.2007.

Sotto il profilo del suddetto impiego del proprio personale docente, si precisa che mentre per l'eventuale personale in soprannumero a disposizione la prestazione di 18 ore settimanali è obbligatoria, per tutto il personale comunque in servizio l'assunzione di ulteriori ore di insegnamento per sostituzione di colleghi assenti, sino al limite massimo di 24 ore settimanali, risulta opzionale.

Fatte salve le disposizioni normative sopra richiamate, si pregano le SS.LL di rappresentare agli uffici e istituzioni scolastiche di rispettiva competenza, che in tutti i casi in cui le suddette soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo.

F.to DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA